

SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA

Varese, 19/06/2009

Prot. n. 68413/9.9.2

Atto n. 2579

Oggetto: AUTORIZZAZIONE GENERALE PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che la Provincia è individuata come Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in base alle seguenti normative statali e regionali:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- legge regionale 11.12.2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", in particolare l'art. 8, comma 2;

Considerato che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del citato d.lgs. 152/06:

- per specifiche categorie di impianti ed attività in deroga, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e
 8, del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può
 prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II[^] dell'Allegato IV[^] alla Parte Quinta del
 decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le
 qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime e ausiliarie utilizzate;
- l'Autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.p.c.m. 21.07.1989 e del d.p.r. 25.07.1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo stesso, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo l° della Parte Quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

IL DIFICENTE (Ing. Susanna Capagna)



Pag. n. 2 atto n. 2579 del 19/06/2009

Vista l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;
- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è individuata come Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 1.01.2007 la decorrenza del conferimento alle Province lombarde delle funzioni amministrative sopraccitate;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata I.r. 24/06, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Visti, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8832 del 30.12.2008 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 2 del 12.01.2009), con la quale:
 - viene approvato un elenco di 35 attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06 (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV°, Parte II^ del d.lgs. 152/06 integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. ed ii.);
 - vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06" ed Allegato B "Disposizioni generali";
 - viene incaricato il competente dirigente regionale all'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;
- il decreto del Dirigente di Struttura della Regionale Lombardia n. 532 del 26.01.2009 (B.U.R.L. 3° Suppl. Straord. al n. 5 del 6.02.2009), con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 9201 del 30.03.2009 (B.U.R.L. - Serie Ordinaria n. 14 del 6.04.2009), con la quale la Regione Lombardia ha proceduto all'aggiornamento del tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi alle emissioni in atmosfera, abrogando contestualmente la d.g.r. n. 21204 del 24.03.2005;

Viste le Circolari della Regione Lombardia riguardanti l'applicazione uniforme degli atti d'indirizzo relativi agli impianti in deroga:

- n. 7864 del 14.04.2009, avente come oggetto "Nuovi indirizzi e disposizioni regionali in tema di autorizzazioni in via generale per impianti in deroga ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006";
- n. 7866 del 14.04.2009, avente come oggetto: "Circolare esplicativa sull'applicazione della d.g.r. n. VIII/9201 del 30 marzo 2009 "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province Lombarde revoca della d.g.r. n. 21204/2005";

IL DIRIGENTE (Ing. Susanna Capogna)



Pag. n. 3 atto n. 2579 del 19/06/2009

n. 10329 del 22.05.2009, avente come oggetto: "Circolare relativa all'interpretazione della d.g.r.
 n. 8832 del 30.12.2008 e del d.d.s. n. 532 del 26.01.2009";

Ritenuto che i gestori di attività ed impianti in deroga per cui sia stata richiesta l'autorizzazione dal 12 gennaio 2009 (data di pubblicazione delle linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. 8832/2008), debbano essere esonerati dal pagamento della tariffa del rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale;

Considerato l'elevato numero di Imprese autorizzate in via generale "ex Ridotto Inquinamento Atmosferico" ai sensi delle dd.g.r. n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000, che dovranno presentare domanda di adesione a seguito del rinnovo dell'autorizzazione in via generale;

Ritenuto utile, al fine di permettere un'efficiente gestione delle istruttorie, che venga previsto quanto segue:

- che i gestori che intendono costruire ed esercire nuovi impianti "in deroga", potranno presentare istanza di adesione in via generale a decorrere dal 1° settembre 2009;
- che i gestori di attività ed impianti "in deroga" già in possesso di autorizzazione, dovranno presentare istanza di adesione al rinnovo delle autorizzazioni in via generale per impianti in deroga nel periodo che intercorre tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2009, salvo quanto previsto al punto successivo;
- che il gestore di un impianto "in deroga" già autorizzato che intende apportare una modifica all'impianto stesso prima del periodo individuato dalla Provincia di Varese per la presentazione dei rinnovi (1.10.2009 - 30.11.2009), dovrà presentare istanza di rinnovo contestualmente alla comunicazione di modifica;
- che in caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione. Farà fede esclusivamente la data di ricezione presso gli uffici provinciali;

Ritenuto pertanto, con riferimento a quanto sopra esposto, di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., al rinnovo dell'autorizzazione in via generale precedentemente rilasciata dalla Regione Lombardia con le dd.g.r. n. 27947/1997 e n. 2663/2000 nonché all'adozione dell'autorizzazione generale per le nuove attività individuate nell'elenco regionale sopraccitato;

RICHIAMATO l'art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Sulla base delle premesse che si intendono totalmente recepite:

- di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività "in deroga" di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, elencati nei primi 31 punti di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi 31 allegati tecnici (aggiornati ed integrati con quanto indicato nelle Circolari regionali n. 7864 del 14.04.2009, n. 7866 del 14.04.2009 e n. 10329 del 22.05.2009), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno.
 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.



Pag. n. 4 atto n. 2579 del 19/06/2009

- Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno.
- 4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno.
- Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno.
- 6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno.
- Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
- Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno.
- Torrefazione di caffè e altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno.
- Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1.500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno.
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti.
- 13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
- 15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno.
- Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno.
- 17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno.
- Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
- Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
- 21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno.
- 22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce e altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
- 23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno.
- 24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno.
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno.
- 26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno.

IL DIRIGE



Pag. n. 5 atto n. 2579 del 19/06/2009

- Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno.
- 28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1.000 tonnellate/anno.
- 29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno.
- 30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- 31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno.
- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività "in deroga" di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, elencati ai punti 32., 33., 34. e 35., alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei rispettivi allegati tecnici (aggiornati ed integrati con quanto indicato nelle Circolari regionali n. 7864 del 14.04.2009, n. 7866 del 14.04.2009 e n. 10329 del 22.05.2009), facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - 32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
 - 33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno.
 - 34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio.
 - 35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
- di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga;
- 4) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
 - a) Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006";
 - b) Allegato B "Disposizioni generali";
 - Allegato C "Modello di rinnovo e di domanda di adesione" (da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale);
 - Allegato D "Modello di comunicazione di modifica" (da utilizzare ai fini della comunicazione di modifica agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzate);
 - e) Allegato E "Modello di comunicazione amministrativa" (da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale);
- 5) di dare atto che i gestori che intendono costruire ed esercire nuovi impianti "in deroga", potranno presentare istanza di ADESIONE in via generale a decorrere dal 1° settembre 2009;
- di stabilire che i gestori di attività e impianti in deroga di cui al punto 1), già autorizzati in via generale, dovranno presentare istanza di RINNOVO delle autorizzazioni in via generale per impianti in deroga, già in possesso di autorizzazione, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2009, salvo quanto previsto al punto successivo;
- di disporre che il gestore di un impianto "in deroga" già autorizzato, che intende apportare una modifica all'impianto stesso prima del periodo individuato dalla Provincia di Varese per la presentazione dei rinnovi (1.10.2009 30.11.2009), dovrà presentare istanza di adesione al rinnovo contestualmente alla comunicazione di modifica;



Pag. n. 6 atto n. 2579 del 19/06/2009

- 8) di stabilire che, in caso di mancata presentazione della domanda nei termini sopra previsti, l'impianto/attività sarà considerato" in esercizio senza autorizzazione". Farà fede esclusivamente la data di ricezione dell'istanza da parte degli Uffici provinciali;
- 9) di stabilire che qualora per effetto del rinnovo dell'autorizzazione in via generale di cui al punto 1), l'impianto/attività non dovesse più rientrare nella procedura delle attività in deroga, i gestori dovranno presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06, entro i termini previsti al punto 6) (1.10.2009 30.11.2009); l'esercizio dell'impianto/attività potrà proseguire fino al rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Provincia di Varese. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività si considererà in esercizio senza autorizzazione;
- 10) di stabilire che i gestori di attività e impianti in deroga, per cui sia stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi delle previgenti dd.g.r. n. 27497/1997 e n. 2663/2000 a decorrere dal 12.01.2009 compreso, siano esonerati dal versamento degli oneri di istruttoria relativamente al rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale di cui al punto 6);
- 11) che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06. Nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione in via generale, l'impianto/attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria. Quanto sopra non si applica all'attività in deroga "saldatura di oggetti e superfici metalliche" di cui all'"Allegato tecnico n. 30", autorizzabile in via generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in via ordinaria;
- 12) di dare atto che le modalità operative e regolamentari oggetto del presente atto potranno subire modifiche o integrazioni a seguito di sopravvenute nuove disposizioni statali e/o regionali;
- 13) di dare atto che gli Allegati tecnici da n. 1 a n. 35 relativi agli impianti ed attività in deroga, approvati con il presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, non vengono ad esso materialmente allegati;
- 14) di disporre la pubblicazione del presente atto, degli allegati A, B, C, D, E e degli Allegati Tecnici da n. 1 a n. 35 all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito Internet istituzionale della Provincia di Varese;
- 15) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia della presente deliberazione.

(Ing. Gusanna Capogna)

EE/ARIA/SPG/FD

CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 152/06

Allegato aggiornato ed integrato con i chiarimenti forniti dalla Regione Lombardia con Circolare n. 10329 del 22.05.2009, avente come oggetto: "Circolare relativa all'interpretazione della d.g.r. n. 8832 del 30.12.2008 e del d.d.s. n. 532 del 26.01.2009.

A. NOTE GENERALI

- 1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto/attività può continuare purché il gestore presenti, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.

Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 1. - [rif. All. A. - par. A. - punto 2.]

La tempistica relativa alla presentazione dell'adesione al rinnovo dell'autorizzazione in via generale, verrà stabilita dalle singole Province lombarde, nell'adozione delle nuove autorizzazioni in via generale elencate nella d.g.r. 8832 del 30.12.2008 ed approvate con d.d.s. 532 del 26.01.2009. A tale proposito la Regione Lombardia ha emanato la Circolare n. T1.2009.0007864 del 15 aprile 2009, con gli indirizzi per un esercizio uniforme sul territorio regionale.

- Qualora un'attività in essere e già autorizzata in via generale, a seguito del rinnovo non sia più ricompresa nell'ambito di applicazione delle attività in deroga, il gestore dovrà inoltrare, alla Provincia, una domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del d.lgs. 152/06 entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione generale dell'attività in deroga. Qualora lo stesso gestore presenti la domanda nei termini previsti, l'impianto da esso gestito si considererà autorizzato fino al rilascio, da parte della Provincia, del provvedimento autorizzativo; in caso contrario l'impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 4. Il gestore potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico allegato AD 30).
- 5. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale dei controlli comunicandolo in via preventiva alla Provincia ed all'A.R.P.A. territorialmente competente.
- 6. L'inosservanza dell'autorizzazione generale verrà sanzionata ai sensi dell'art. 279 del d.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 7. Per tutto ciò che non sia previsto o prescritto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
- 8. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 14, del d.lgs. 152/06 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 9. Il gestore degli impianti o delle attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06:
 - a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c) il gestore che, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle normative precedenti (es. attività a ridotto inquinamento atmosferico (R.I.A.) autorizzate ai sensi delle dd.g.r. n. 27497 del 18.04.1997 e n. 2663 del 15.12.2000). La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, dovrà essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di adozione della nuova autorizzazione generale. Il gestore dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla nuova autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine di 60 giorni sopra previsto, l'attività sarà considerata in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
 - d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che, per incremento di produzione, rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.
- 2. Il gestore potrà esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
- 3. Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale:
 - a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della d.g.r. 41406/99 e s.m.i. autorizzazione generale per le domande presentate ex art. 12 d.p.r. 203/88), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione:
 - b) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, che intenda esercire, nello stesso luogo, attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.

La domanda di adesione dovrà essere presentata compilando il modello previsto nell'atto di approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali.

C. CASI DI ESCLUSIONE

- 1. Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/06:
 - in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II[^] dell'Allegato I[^] alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
 - c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II[^] dell'Allegato III alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo d.lgs. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili):
 - d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del d.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1. La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indicati nel successivo paragrafo E, munita di marca da bollo secondo la normativa vigente e debitamente sottoscritta dal gestore, dovrà essere consegnata a mano o inviata alla Provincia nonché, in copia, al Comune dove è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente.
- 2. La domanda dovrà pervenire alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, oppure del trasferimento dell'impianto o dell'attività esistente.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

- 1. La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.
- 2. A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:
 - a) i dati relativi al gestore;
 - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
 - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II[^] dell'Allegato I [^] alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non siano utilizzati preparati o sostanze classificati dal d.lgs. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
 - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla parte II[^] dell'Allegato III[^] alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e che, di conseguenza, non sia soggetto a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo d.lgs. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente:
 - eventuali variazioni della ragione sociale dell'Impresa;
 - eventuali variazioni della sede legale dell'Impresa;
 - la cessione d'Impresa;
 - la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando l'apposito modello di comunicazione amministrativa.
- 3. La domanda dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
 - la tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
 - le fasi lavorative:
 - le emissioni numerate da E1 a En specificando per ognuna se precedentemente autorizzata:
 - la presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, l'indicazione della sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla d.g.r. n. 13943 dell'1.08.2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o e s.m.i.;
 - la planimetria dell'azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;

<u>Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 2.1 - [rif. All. A. - par. E. - punto 3. - lett. a)]</u>

Si ricorda che, anche per la normativa previgente, l'autorizzazione in via generale imponeva l'obbligo di convogliare verso l'esterno le emissioni derivanti dall'attività oggetto

dell'autorizzazione stessa e, qualora necessario, l'installazione di impianti di abbattimento indicati nell'allegato tecnico di riferimento.

Gli impianti di abbattimento installati antecedentemente all'entrata in vigore della d.g.r. 13943/2003 dovranno essere adeguati alle prescrizioni della medesima d.g.r. e sue modifiche e integrazioni secondo le tempistiche previste dalla Giunta Regionale nella revisione della medesima d.g.r..

Si precisa che "emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro" (art. 272, c. 5, del d.lgs. 152/06) non possono essere considerati come aspirazioni convogliate.

- **b)** copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- c) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune ed all'ARPA territorialmente competente (es. fotocopia della domanda e dell'eventuale progetto di adequamento con timbro di ricevuta dell'ente);

<u>Circolare Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 2.2 - [rif. All. A. - par. E. - punto 3. - lett. c)]</u>

A tale proposito fanno fede le ricevute di ritorno delle raccomandate A.R. spedite ad ARPA e Comune, oppure copia della domanda presentata personalmente agli Enti, con timbro di ricevuta. Qualora le Province lombarde lo ritengano opportuno, potranno accettare forme di verifica della presentazione della domanda meno restrittive rispetto a quanto indicato.

- d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "ONERI EMISSIONI IN ATMOSFERA DA ATTIVITA' IN DEROGA EX ART. 272, C. 2, D.LGS. 152/06";
- e) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della nuova autorizzazione generale (vedasi paragrafo B., punto 1, lett. c).

<u>Circolare Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 2.3 - [rif. All. A. - par. E. - punto 3. - lett. e)]</u>

L'eventuale progetto di adeguamento risulta necessario qualora l'esercente sia già in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale e, pur rientrando nell'ambito di applicazione dei nuovi allegati, gestisca un impianto non conforme a tutte le nuove prescrizioni. Qualora il gestore reputi che possa adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il periodo massimo di un anno, potrà presentare domanda di adesione al rinnovo dell'autorizzazione in via generale, presentando un progetto in cui evidenzia le attuali inottemperanze e le modalità di adeguamento. Qualora il gestore non sia in grado di adeguare l'impianto entro un anno, dovrà comunque presentare domanda di autorizzazione in via ordinaria, ex art. 269 del d.lgs. 152/06.

F. PROCEDIMENTO

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

- Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga.
- 2. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni per l'avvio dell'attività, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/06, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- 3. Qualora il comune interessato verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell'impianto, di negare l'autorizzazione. Il gestore potrà trasmettere alla Provincia osservazioni ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune. La Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni, da comunicarsi anche al gestore, deciderà in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa entro

Allegato all'atto n. 2579 del 19.06.2009

ALLEGATO A

45 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune o, qualora trasmesse, dal ricevimento delle osservazioni del gestore. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

- 1. L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
- 2. Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assumerà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Gestore, dell'eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3. L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego dovrà essere trasmesso previa comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della l. 241/90 e s.m.i. entro i termini di cui al precedente punto 1..
- 4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle vigenti normative di settore, seppure in relazione agli impianti ed alle attività autorizzati in base all'autorizzazione generale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Allegato aggiornato ed integrato con i chiarimenti forniti dalla Regione Lombardia con Circolare n. 10329 del 22.05.2009, avente come oggetto: "Circolare relativa all'interpretazione della d.g.r. n. 8832 del 30.12.2008 e del d.d.s. n. 532 del 26.01.2009.

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione dell'autorizzazione generale, che hanno presentato il progetto di adeguamento, dovranno provvedere ai relativi interventi entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

B. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda apportare una modifica, all'impianto/attività, autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 3. - [rif. All. B. - par. B.]

Qualora il gestore intenda apportare una modifica all'impianto, secondo la casistica individuata nel "modello di comunicazione di modifica" prevista nel d.d.s. 532/2009, dovrà comunque comunicare la messa in esercizio (come nel "modello di comunicazione di modifica" aggiornato nel punto 19 della presente circolare), e trasmettere i referti analitici, se previsti.

C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "soglia massima" pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla comunicazione di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 4. - [rif. All. B. - par. C.]

Vi è sempre l'esenzione della comunicazione della messa a regime dell'impianto, salvo richiesta di proroga da parte del gestore, che contestualmente comunicherà la data prevista per la nuova messa a regime; per l'esenzione delle verifiche biennali i gestori si dovranno attenere alla soglia massima individuata nello specifico allegato tecnico di riferimento.

D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella d.g.r. n. 13943 dell'1.08.2003 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difformi o non previsti dalla d.g.r. sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 4. - [rif. All. B. - par. D.]

Gli impianti di abbattimento utilizzati a presidio delle emissioni in atmosfera devono presentare le caratteristiche minimali previste nelle schede di riferimento della d.g.r. 13943/03 e s.m.i.. Attualmente la suddetta d.g.r. è in corso di revisione e, in attesa della pubblicazione della nuova d.g.r. completa di tutte le schede degli impianti di abbattimento, gli aggiornamenti delle schede tecniche degli impianti di abbattimento già revisionate sono pubblicate sul sito della Regione Lombardia. Pertanto tali schede revisionate hanno valore ufficiale e le caratteristiche in esse contenute dovranno essere quelle di

riferimento per i nuovi impianti di abbattimento da installare a presidio delle emissioni.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- 1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14, e 272, c. 5, del d.lgs. 152/2006.
- 3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

 Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

 Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.

<u>Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 4. - [rif. All. B. - par. E. - punto 3. - 3.1. - Impianti di abbattimento]</u>

Gli impianti di abbattimento utilizzati a presidio delle emissioni in atmosfera devono presentare le caratteristiche minimali previste nelle schede di riferimento della d.g.r. 13943/03 e s.m.i.. Attualmente la suddetta d.g.r. è in corso di revisione e, in attesa della pubblicazione della nuova d.g.r. completa di tutte le schede degli impianti di abbattimento, gli aggiornamenti delle schede tecniche degli impianti di abbattimento già revisionate sono pubblicate sul sito della Regione Lombardia. Pertanto tali schede revisionate hanno valore ufficiale e le caratteristiche in esse contenute dovranno essere quelle di riferimento per i nuovi impianti di abbattimento da installare a presidio delle emissioni.

- 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

 In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da quasti accidentali.

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

- 4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.
 - Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.
 - Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di

efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

<u>Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 4. - [rif. All. B. - par. E. - punto 4. - Stoccaggio]</u>

Tale paragrafo si applica nel caso in cui sostanze polverulente non siano associate a frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68.

Criteri di manutenzione

- 5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
 - **5.1.** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con freguenza almeno quindicinale;
 - **5.2.** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - **5.3.** controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
 - **5.4.** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.

<u>Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 6.3. - [rif. All. B. - par. E. - punto 6. - Messa in esercizio e a regime]</u>

L'esercente deve comunicare la messa in esercizio, in caso di impianti nuovi o di modifiche d'impianto.

- 7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
 - Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
 - La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale, adesione ad autorizzazione generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.. In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:
 - qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano identici a quelli di cui alla d.g.r. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
 - qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano difformi da quelli di cui alla d.g.r. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per

territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

- 10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio e tenuta a disposizione.
- 11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo:

<u>Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 4. - [rif. All. B. - par. E. - punto 11. - Modalità e controllo delle emissioni]</u>

Tali punti sono da rispettare solo se le attività esercitate ne prevedono l'applicazione.

- 12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- 14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio.
- **15.** Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

<u>Circ. Regione Lombardia n. 10329 del 22.05.2009 - Punto 4. - [rif. All. B. - par. E. - punto 11. - Modalità e controllo delle emissioni]</u>

Tali punti sono da rispettare solo se le attività esercitate ne prevedono l'applicazione.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio. Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- **16.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 16.3. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4. I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in Nm³S/h o in Nm³T/h;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm³S o in mg/Nm³T;
 - Temperatura dell'effluente in ℃; nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.